

BANDO DI ATTUAZIONE

**Misura 1.43 - Porti, luoghi di sbarco, sale
per la vendita all'asta e ripari di pesca**

(Art. 43 del Reg. (UE) n. 508/2014)



BANDO DI ATTUAZIONE

**Misura 1.43 - Porti, luoghi di sbarco, sale
per la vendita all'asta e ripari di pesca**

(Art. 43 del Reg. (UE) n. 508/2014)

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

- Programma Operativo FEAMP 2014/2020 CCI - n.2014IT4MFOP001 approvato con Decisione di esecuzione della Commissione europea n. C (2015)8452 come modificato dalla Commissione europea mediante procedura semplificata di cui alla Nota Ares (2020) 7530301 dell'11 dicembre 2020;

Regolamenti UE (Fondi SIE)

- Regolamento (CE, EURATOM) n. **2988/95** del Consiglio del 18 dicembre 1995 relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità;
- TFUE – **Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea** (Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea C83 - 2010/C 83/01);
- Regolamento (CE) n. **761/2001** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS);
- Direttiva **2001/42/CE** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- Regolamento (UE) n. **1303/2013** del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento delegato (UE) n. **240/2014** della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. **1232/2014** della Commissione del 18 novembre 2014 che modifica il Reg. di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione, per adeguare i riferimenti al Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ivi contenuti, e rettifica il Reg. di esecuzione (UE) n. 215/2014;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. **184/2014** della Commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce, conformemente al Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sui Fondi SIE tra cui il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione;
- Regolamento Delegato (UE) n. **480/2014** della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni e disposizioni generali sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. **215/2014** della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni e disposizioni generali sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. **821/2014** della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei Programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. **964/2014** della Commissione dell'11 settembre 2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. **1011/2014** della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
- Regolamento (UE) n. **1974/2015** della Commissione dell'8 luglio 2015 che stabilisce la frequenza e il formato della segnalazione di irregolarità riguardanti il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, a norma del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. **1970/2015** della Commissione dell'8 luglio 2015 che integra il Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni specifiche sulla segnalazione di irregolarità relative al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo, al Fondo di coesione e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

- Regolamento delegato (UE) n. **1516/2015** della Commissione del 10 giugno 2015 che stabilisce, in conformità al Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, un tasso forfettario per le operazioni finanziate dai fondi strutturali e di investimento europei nel settore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. **207/2015** della Commissione del 20 gennaio 2015 recante modalità di esecuzione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la relazione sullo stato dei lavori, la presentazione di informazioni relative a un grande progetto, il piano d'azione comune, le relazioni di attuazione relative all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, la dichiarazione di affidabilità di gestione, la strategia di audit, il parere di audit e la relazione di controllo annuale nonché la metodologia di esecuzione dell'analisi costi-benefici e, a norma del Reg. (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, il modello per le relazioni di attuazione relative all'obiettivo di cooperazione territoriale europea;
- Regolamento delegato (UE) n. **568/2016** della Commissione del 29 gennaio 2016 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle condizioni e procedure per determinare se gli importi non recuperabili debbano essere rimborsati dagli Stati membri per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Regolamento (UE, Euratom) **2018/1046** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- Regolamento (UE) **2020/460** del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);
- Regolamento (UE) **2020/558** del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19;
- Regolamento (UE) **2020/560** del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 508/2014 e (UE) n. 1379/2013 per quanto riguarda misure specifiche per attenuare l'impatto dell'epidemia di COVID-19 nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

Regolamenti UE (Pesca e acquacoltura)

- Regolamento (CE) n. **26/2004** della Commissione del 30 dicembre 2003 relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria;
- Regolamento (CE) n. **1799/2006** della Commissione del 6 dicembre 2006 che modifica il Reg. (CE) n. 26/2004 relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria;
- Direttiva n. **2008/56/CE** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (Direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino);
- Regolamento (CE) n. **1224/2009** del Consiglio del 20 novembre 2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i Regg. (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i Regg. (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. **404/2011** della Commissione dell'8 aprile 2011 recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;
- Regolamento (UE) n. **1380/2013** del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca, che modifica i Regg. (CE) n. 1954/2003, (CE) n. 1224/2009 e del Consiglio e che abroga i Regg. (CE) n. 2371/2002 e (CE) n.639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio;
- **EUSAIR** - Communication from the commission to the European parliament, the council, the European economic and social committee and the committee of the regions concerning the European union strategy for the Adriatic and Ionian region Brussels (17.6.2014 SWD(2014) 190 final);
- Regolamento (UE) n. **508/2014** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i Regg. (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il Reg. (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ed in particolare l'art. 40 rubricato Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e dei regimi di compensazione nell'ambito di attività di pesca sostenibili;

- Regolamento di esecuzione (UE) n. **763/2014** della Commissione dell'11 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione e le istruzioni per creare l'emblema dell'Unione;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. **771/2014** della Commissione del 14 luglio 2014 recante disposizioni a norma del Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i Programmi operativi, la struttura dei piani intesi a compensare i costi supplementari che ricadono sugli operatori nelle attività di pesca, allevamento, trasformazione e commercializzazione di determinati prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari delle regioni ultraperiferiche, il modello per la trasmissione dei dati finanziari, il contenuto delle relazioni di valutazione ex-ante e i requisiti minimi per il piano di valutazione da presentare nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. **772/2014** della Commissione del 14 luglio 2014 che stabilisce le regole in materia di intensità dell'aiuto pubblico da applicare alla spesa totale ammissibile di determinate operazioni finanziate nel quadro del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Decisione di esecuzione della Commissione dell'11 giugno 2014 che fissa la ripartizione annuale per Stato Membro delle risorse globali del Fondo Europeo per gli affari marittimi e la pesca disponibili nel quadro della gestione concorrente per il periodo 2014/2020;
- Decisione di esecuzione della Commissione del 15 luglio 2014 che identifica le priorità dell'Unione per la politica di esecuzione e di controllo nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Regolamento delegato (UE) n. **1014/2014** della Commissione del 22 luglio 2014 che integra il Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i Regg. (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il contenuto e l'architettura del sistema comune di monitoraggio e valutazione degli interventi finanziati dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Rettifica del regolamento delegato (UE) n. 1014/2014 della Commissione, del 22 luglio 2014, che integra il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il contenuto e l'architettura del sistema comune di monitoraggio e valutazione degli interventi finanziati dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. **1362/2014** della Commissione del 18 dicembre 2014 che stabilisce le norme relative a una procedura semplificata per l'approvazione di talune modifiche dei Programmi operativi finanziati nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le norme concernenti il formato e le modalità di presentazione delle relazioni annuali sull'attuazione di tali Programmi;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. **1242/2014** della Commissione del 20 novembre 2014 recante disposizioni a norma del Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda la presentazione dei dati cumulativi pertinenti sugli interventi;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. **1243/2014** della Commissione del 20 novembre 2014 recante disposizioni a norma del Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le informazioni che devono essere trasmesse dagli Stati membri, i dati necessari e le sinergie tra potenziali fonti di dati;
- Regolamento delegato (UE) n. **2252/2015** della Commissione del 30 settembre 2015 che modifica il Reg. delegato (UE) **288/2015** per quanto riguarda il periodo di inammissibilità delle domande di sostegno nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Regolamento delegato (UE) n. **1076/2015** della Commissione del 28 aprile 2015 recante norme aggiuntive riguardanti la sostituzione di un beneficiario e le relative responsabilità e le disposizioni di minima da inserire negli accordi di partenariato pubblico privato finanziati dai fondi strutturali e di investimento europei, in conformità al Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Regolamento delegato (UE) n. **852/2015** della Commissione del 27 marzo 2015 che integra il Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i casi di inosservanza e i casi di inosservanza grave delle norme della politica comune della pesca che possono comportare un'interruzione dei termini di pagamento o la sospensione dei pagamenti nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Regolamento delegato (UE) n. **616/2015** della Commissione del 13 febbraio 2015 che modifica il Reg. delegato (UE) n. 480/2014 per quanto riguarda i riferimenti al Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Regolamento delegato (UE) n. **895/2015** della commissione del 2 febbraio 2015 che integra il Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le disposizioni transitorie;

- Regolamento delegato (UE) n. **531/2015** della Commissione del 24 novembre 2014 che integra il Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo i costi ammissibili al sostegno del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca al fine di migliorare le condizioni di igiene, salute, sicurezza e lavoro dei pescatori, proteggere e ripristinare la biodiversità e gli ecosistemi marini, mitigare i cambiamenti climatici e aumentare l'efficienza energetica dei pescherecci;
- Regolamento delegato (UE) n. **288/2015** alla Commissione del 17 dicembre 2014 che integra il Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il periodo e le date di inammissibilità delle domande;
- Regolamento delegato (UE) n. **1930/2015** della Commissione del 28 luglio 2015 che integra il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda i criteri per stabilire il livello delle rettifiche finanziarie e per applicare rettifiche finanziarie forfetarie, e modifica il regolamento (CE) n. 665/2008 della Commissione;

Normativa nazionale

- Legge n. **689/81** del 24 novembre 1981, Modifiche al sistema penale (GU n. 329 del 30-11-1981- Suppl. Ordinario);
- Legge n. **241/90** del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento come da ultimo modificata ed integrata dal Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 (in S.O. n. 33, relativo alla G.U. 14/09/2020, n. 228);
- Per i CCNL, si fa riferimento alla Legge 29 luglio 1996, n. 402/96 - Conversione in legge, con modificazioni, del DL 14 giugno 1996, n. 318, recante disposizioni urgenti in materia previdenziale e di sostegno al reddito pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 3 agosto 1996 e ss.mm.ii. Per la consultazione dei vari CCNL si rimanda alla pagina del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: <http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/rapporti-di-lavoro-e-relazioni-industriali/focus-on/Contrattazione-collettiva/Pagine/default.aspx>;
- D.P.R. n. **357/97** dell'8 settembre 1997 – Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche (S.O. alla G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997);
- D.P.R. n. **445/00** del 28 dicembre 2000 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- D.P.R. n. **313/02** del 14 novembre 2002 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti aggiornato, e relative modifiche apportate dalla L. n. 67 del 28 aprile 2014 e, successivamente, dal D.Lgs. n. 28 del 16 marzo 2015;
- D.P.R. n. **120/03** del 12 marzo 2003 – Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357, concernente attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche (G.U. n. 124 del 30.05.2003);
- Decreto Legislativo n. **196/03** del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (G.U. n. 174 del 29 luglio 2003 - Supplemento Ordinario n. 123);
- Decreto Legislativo n. **154** del 26 maggio 2004 - Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;
- Legge n. **296** del 27 dicembre 2006, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" (G. U. n. 299 del 27 dicembre 2006 - Supplemento ordinario n. 244);
- Decreto Legislativo n. **81** del 9 aprile 2008 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (G.U. n. 101 del 30 aprile 2008);
- Decreto Legislativo n. **190** del 13 ottobre 2010 - "Attuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2010;
- Decreto Legislativo n. **159** del 6 settembre 2011 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136. (11G0201) (GU Serie Generale n.226 del 28-9-2011 - Suppl. Ordinario n. 214);
- Decreto Legislativo n. **4** del 9 gennaio 2012 - Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96 e ss.mm.ii.;
- D.M. 26 gennaio 2012 - Adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca;
- Strategia Nazionale di Adattamento ai cambiamenti climatici - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- Rapporto sullo stato delle conoscenze scientifiche su impatti, vulnerabilità ed adattamento ai cambiamenti climatici in Italia;
- Analisi della normativa comunitaria e nazionale rilevante per gli impatti, la vulnerabilità e l'adattamento ai cambiamenti climatici;
- Elementi per una Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici;

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. **193** del 30 ottobre 2014 - Regolamento recante disposizioni concernenti le modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento con il CED, di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, istituita ai sensi dell'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. (15G00001) (GU Serie Generale n.4 del 7-1-2015);
- Legge n. **154** del 28 luglio 2016 - Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale;
- Accordo di Partenariato 2014/2020 per l'impiego dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei, adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione Europea a chiusura del negoziato formale;
- Decisione di Esecuzione n. C(2015) 8452 del 25/11/2015 e ss.mm.ii. con cui la Commissione Europea ha approvato il Programma Operativo – FEAMP2014/2020;
- Delibera CIPE 10 del 28 giugno 2015 relativa alla definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei Programmi Europei per il periodo di Programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio;
- Linee Guida per l'ammissibilità delle spese del PO FEAMP 2014/2020 approvate, nella loro ultima versione, mediante procedura di consultazione per iscritto del Tavolo Istituzionale ai sensi dell'art. 8 del Regolamento Interno del Tavolo Istituzionale conclusasi il 31/10/2018;
- Manuale delle Procedure e dei Controlli - Disposizioni Procedurali dell'Autorità di Gestione, adottate con Decreto del Direttore Generale n. 8161 del 6/4/2017 e successivamente approvate, nella loro ultima versione, mediante procedura di consultazione per iscritto del Tavolo Istituzionale ai sensi dell'art. 8 del Regolamento Interno del Tavolo Istituzionale conclusasi l'08/06/2017;
- Nota Ares (2017) 6320627 del 21/12/2017 con cui è stata accettata dalla Commissione la modifica del PO FEAMP ai sensi della procedura semplificata di cui all'art. 22 del Reg. (UE) n. 508/2014;
- Il D.M. n. **7110** del 25/07/2018 con cui è stato designato in qualità di Autorità di gestione del PO FEAMP Italia 2014-2020 il Direttore pro-tempore della Direzione Generale della Pesca e dell'Acquacoltura;
- Decisione di Esecuzione della Commissione n. C(2018) 6576 dell'11 ottobre 2018 che modifica la Decisione di Esecuzione n. C(2015) 8452 recante approvazione del PO FEAMP Italia 2014-2020 per il sostegno da parte del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca in Italia CCI 2014IT14MFOP001;
- Revisione del modello attuativo del PO FEAMP 2014/2020 di cui alla nota prot. 13971 del 9 settembre 2019;
- D.L. n. **104** del 21 settembre 2019, convertito con modificazioni dalla L. 18 novembre 2019, n. 132, recante "Trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo";
- Decisione di Esecuzione della Commissione n. C(2020) 128 final del 13 gennaio 2020 che modifica la decisione di esecuzione C(2015) 8452 recante approvazione del programma operativo "Programma operativo FEAMP Italia 2014-2020" per il sostegno da parte del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca in Italia CCI 2014IT14MFOP001;
- Nota Ares (2020) 7530301 dell'11 dicembre 2020 di modifica del Programma Operativo FEAMP 2014/2020 mediante procedura semplificata;
- Criteri di selezione delle operazioni della Misura 1.43 approvati, nella loro ultima versione, mediante procedura di consultazione per iscritto del Comitato di Sorveglianza conclusasi il 7 luglio 2021;
- Disposizioni Attuative di Misura dell'Autorità di Gestione del 24 maggio 2021, approvate, nella loro ultima versione, mediante procedura di consultazione per iscritto del Tavolo Istituzionale, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento Interno del Tavolo Istituzionale

2. DESCRIZIONE SINTETICA DELLA MISURA

FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA	
Riferimento normativo	Reg. (UE) 508/2014, art. 43
Priorità del FEAMP	1 - Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze
Obiettivo Tematico	3 - Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore agricolo e il settore della pesca e dell'acquacoltura
Misura	MISURA 1.43 - Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all'asta e ripari di pesca
Sottomisura	-

Finalità	Migliorare la qualità, il controllo e la tracciabilità dei prodotti sbarcati, accrescere l'efficienza energetica, contribuire alla protezione dell'ambiente, migliorare la sicurezza e le condizioni di lavoro e facilitare l'osservanza dell'obbligo di sbarcare tutte le catture
Beneficiari	Attivazione a Regia: limitata ai soli enti pubblici nel cui territorio siano presenti: <ul style="list-style-type: none"> • porti di pesca; • sale per vendita all'asta e/o autorità portuali che li gestiscono.
Cambiamenti climatici	La Misura contribuisce con un coefficiente del 40% al raggiungimento degli obiettivi in materia di cambiamento climatico

3. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Dipartimento/Direzione	Autorità di Gestione PO FEAMP 2014-2020 Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura Dipartimento delle Politiche Competitive, della Qualità Agroalimentare, della Pesca e dell'Ippica (MIPAAF)
Indirizzo	Via XX Settembre, n. 20
CAP	00187
Città	ROMA

4. OGGETTO E FINALITÀ DELL'AVVISO

L'Autorità di Gestione del PO FEAMP 2014-2020, in coerenza con le previsioni contenute nel relativo Programma Operativo e nelle Disposizioni Attuative di Misura, con il presente Avviso rende note le modalità e le procedure per la presentazione e l'ammissione delle proposte progettuali finanziabili a valere sulle risorse della Misura 1.43 "Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all'asta e ripari di pesca", afferente alla Priorità n. 1 – "Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze".

Le operazioni attivabili tramite la Misura sono coerenti con l'obiettivo tematico di migliorare la competitività delle PMI previsto tra gli obiettivi tematici del Quadro Strategico Comune per la programmazione 2014/2020 (Obiettivo Tematico 3).

L'Avviso prevede di ristorare quanto sostenuto da enti pubblici e/o autorità portuali per la realizzazione di progetti volti a migliorare le infrastrutture preesistenti dei porti di pesca e delle sale per la vendita all'asta, con l'obiettivo di migliorare la qualità, il controllo e la tracciabilità dei prodotti sbarcati, accrescere l'efficienza energetica, contribuire alla protezione dell'ambiente e migliorare la sicurezza e le condizioni di lavoro.

Obiettivo degli interventi previsti dall'art. 43 del Reg. (UE) n. 508/2014 è, quindi, quello di incentivare l'adeguamento delle infrastrutture per favorire una maggiore competitività della filiera ittica e per ridurre l'impatto ambientale.

Il presente Avviso, quindi, reca le modalità e le procedure per l'erogazione del sostegno a valere sulle risorse previste dalla misura 1.43 FEAMP.

5. DOTAZIONE FINANZIARIA E INTENSITA' DELL'AIUTO PUBBLICO

5.1 Dotazione finanziaria dell'Avviso

La dotazione finanziaria complessiva pubblica stanziata con il presente Avviso è pari a € 7.000.000,00 (settemilioni/00) di cui:

- Euro 3.500.000 (tremilionicinquecentomila/00) pari al 50 % a carico della quota Unionale (UE)
- Euro 3.500.000 (tremilionicinquecentomila/00) pari al 50 % a carico del Fondo di Rotazione (FdR)

L'importo massimo stabilito per ciascuna domanda di sostegno è pari ad € 7.000.000,00.

L'Amministrazione si riserva la possibilità di procedere allo scorrimento della graduatoria e di utilizzare ulteriori risorse finanziarie, resesi disponibili, per il sostegno di domande dichiarate ammissibili, all'esito del presente bando, ed eventualmente non finanziate per esaurimento della dotazione finanziaria (operazioni in overbooking).

5.2 Intensità dell'aiuto pubblico

Ai sensi del comma 1 dell'art. 95 "Intensità dell'aiuto pubblico", par. 1, del Reg. (UE) n. 508/2014, l'importo del contributo pubblico (UE+FdR) è pari al 50% dell'importo della spesa riconosciuta ammissibile.

In deroga al citato par.1 dell'art.95, e in attuazione del par.2 del medesimo articolo, l'importo del contributo pubblico è pari al 100% dell'importo della spesa riconosciuta ammissibile quando il beneficiario è un organismo di diritto pubblico.

6. AREA DI ATTUAZIONE DELLA MISURA

La misura si applica sull'intero territorio nazionale, fatti salvi i vincoli di legge.

Nell'individuazione delle aree da destinare alla realizzazione degli interventi è necessario che vengano tenute in considerazione le zone con particolari caratteristiche e valenze ambientali:

- aree a rischio idrogeologico;
- aree a rischio di erosione;
- aree a rischio di inondazione costiera;
- quadro Programmatico per la protezione delle acque superficiali interne, delle acque di transizione, delle acque costiere e sotterranee;
- quadro normativo per la difesa del suolo;
- Aree Natura 2000;
- presenza di criticità puntuali;
- Aree Naturali Protette.

7. SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO

I soggetti ammissibili a finanziamento sono enti pubblici e/o autorità portuali.

8. INTERVENTI AMMISSIBILI

Gli interventi ammissibili dovranno essere finalizzati a migliorare la qualità, il controllo e la tracciabilità dei prodotti sbarcati, accrescere l'efficienza energetica, contribuire alla protezione dell'ambiente e migliorare la sicurezza e le condizioni di lavoro, nelle infrastrutture dei porti di pesca e nelle sale per la vendita all'asta.

In particolare, sono ammissibili:

- Investimenti in strutture ed attrezzature per migliorare le infrastrutture dei porti di pesca e delle sale per la vendita all'asta.

Sono esclusi gli interventi finalizzati alla costruzione di infrastrutture ex-novo di porti e sale per la vendita all'asta. Sono altresì consentiti investimenti per la traslazione di sale già esistenti in altre aree più idonee a condizione che la nuova asta non ecceda la capacità di commercializzazione dell'asta pre-esistente l'investimento.

Nel caso di lavori, sono ammissibili gli interventi il cui livello di progettazione è pari all'esecutivo secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., unitamente all'atto di validazione dello stesso, come definito all'art. 26 del medesimo decreto. Si precisa che il progetto per essere ammissibile deve aver ottenuto tutte

le autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

Nel caso di forniture, si intende l'intervento per il quale l'amministrazione richiedente abbia già elaborato il fabbisogno propedeutico alla determinazione di contrarre, in conformità al proprio ordinamento ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 50/2016.

9. CRITERI DI AMMISSIBILITÀ

I richiedenti devono possedere tutti i requisiti previsti dal presente paragrafo, alla data di presentazione della domanda di sostegno. I predetti requisiti devono essere posseduti anche dopo la presentazione della domanda di sostegno e per tutto il periodo di attuazione dell'intervento.

I medesimi requisiti dovranno essere posseduti anche da professionisti/esperti e/o da società/enti esterni coinvolti nell'esecuzione delle attività previste dal presente Avviso tramite incarichi e/o affidamenti da parte del richiedente.

Il richiedente deve:

- applicare il C.C.N.L. di riferimento, nel caso in cui si avvalga di personale dipendente;
- non rientrare tra i casi di esclusione di cui all'art. 136 del REGOLAMENTO (UE, Euratom) 2018/1046;
- non rientrare nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 dell'art. 10 del Reg. (UE) n. 508/2014.

Ai sensi dell'art. 10 par. 1, del Reg. (UE) 508/2014 la domanda di sostegno è inammissibile se presentata, nel periodo di inammissibilità, dal richiedente che versi in una delle seguenti condizioni:

- a) aver commesso un'infrazione grave a norma dell'art. 42 del Reg. (CE) n. 1005/2008 del Consiglio¹ o dell'art. 90, par. 1, del Reg. (CE) n. 1224/2009;
- b) essere stato associato allo sfruttamento, alla gestione o alla proprietà di pescherecci inclusi nell'elenco unionale delle navi INN di cui all'art. 40, par. 3, del Reg. (CE) n. 1005/2008, o di pescherecci battenti la bandiera di paesi identificati come paesi terzi non cooperanti ai sensi dell'art. 33 di tale regolamento;
- c) aver commesso una grave violazione delle norme della PCP, individuata come tale in altri atti legislativi adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio.

Ai sensi dell'art. 10 par. 3, del Reg. (UE) 508/2014 la domanda di sostegno è inammissibile se presentata, nel periodo di inammissibilità, dal richiedente in capo al quale sia stata accertata la commissione una frode, come definita all'art. 1 della Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee², nell'ambito del Fondo europeo per la pesca (FEP) o del FEAMP.

Il periodo di inammissibilità è previsto dagli stessi par. 1 e 3 dell'art. 10³, del Reg. (UE) 508/2014 e disciplinato con Reg. Delegato (UE) n. 2015/288, modificato dal Reg. Delegato (UE) 2015/2252 ed eventuali ss.mm.ii.

Ai sensi del par. 2 dello stesso art. 10, dopo la presentazione della domanda il beneficiario deve continuare a rispettare le condizioni di cui al par. 1, per tutto il periodo di attuazione dell'operazione finanziata, e per un periodo di cinque (5) anni dopo l'erogazione del pagamento finale.

L'operazione, inoltre, è ammissibile a finanziamento solo se:

- alla data di presentazione della domanda di sostegno, concorre al raggiungimento degli obiettivi del PO FEAMP 2014/2020.

¹ Reg. (CE) n. 1005/2008 del Consiglio del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i Regg. (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e, abroga i Regg. (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1), e la cui applicazione è oggetto della Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio COM(2015) 480 final del 01.10.2015.

² Convenzione elaborata in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 49).

³ Con riferimento ad atti delegati da emanarsi a norma del par. 4 dello stesso art. 10, in esercizio del potere di cui all'art. 126 dello stesso regolamento.

10. SPESE AMMISSIBILI

Le principali categorie di spese ammissibili riguardano:

- costi sostenuti per l'attuazione dell'operazione (ad esempio, gli stipendi dei dipendenti e di altro personale qualificato⁴, costi connessi con il luogo in cui avviene l'azione, noleggi, spese di coordinamento);
- costi di investimento chiaramente connessi all'attività di progetto (ad esempio, acquisto di macchinari e attrezzature).

Segue una lista indicativa delle spese ammissibili:

- interventi di riqualificazione fisica dei porti pescherecci (rifacimento pavimentazioni, impianti di illuminazione, arredo urbano, realizzazione sotto-servizi, impiantistica);
- acquisto di macchinari e attrezzature;
- impianti di rifornimento alimentati da biocarburante, ghiaccio, approvvigionamento d'acqua, ecc.;
- ristrutturazione di banchine o di approdi già esistenti;
- realizzazione, ovvero ammodernamento di strutture finalizzate al miglioramento delle condizioni di lavoro e di sicurezza degli operatori;
- opere murarie e impiantistiche strettamente inerenti il progetto;
- costruzione, ammodernamento ed ampliamento di banchine;
- realizzazione o recupero scali di alaggio;
- riqualificazione di sale per la vendita all'asta anche attraverso infrastrutturazioni immateriali (sistemi informativi di gestione della sala);
- spese connesse alla traslazione di aste pre-esistenti in altre aree;
- ammodernamento di sale per la vendita all'asta;
- realizzazione di impianti per lo stoccaggio ed il recupero dei rifiuti marini;
- investimenti in macchinari ed attrezzature strettamente connessi alla funzionalità dei porti di pesca (travel lift, gru per alaggio);
- acquisto di attrezzature e macchinari funzionali alla cantieristica per imbarcazioni da pesca;
- realizzazione o potenziamento impianti di produzione ghiaccio e di erogazione acque in area portuale da destinare esclusivamente ad operatori nel comparto della pesca;
- realizzazione di nuovi edifici connessa all'ampliamento delle attività imprenditoriali nel settore della pesca in area portuale;
- riqualificazione di immobili esistenti per l'ampliamento delle attività imprenditoriali nel settore della pesca in area portuale;
- investimenti in attrezzature tecnologiche e programmi informatici necessari alla realizzazione del progetto;
- retribuzioni e oneri del personale dipendente strettamente connessi alla realizzazione dell'intervento;
- spese per la costituzione di ATI/ATS;
- attrezzature per diminuire la movimentazione manuale di carichi pesanti, escluse le macchine direttamente connesse alle operazioni di pesca;
- dispositivi di protezione acustica e termica e apparecchi di ausilio alla ventilazione;
- segnali di emergenza e di allarme di sicurezza;
- analisi e valutazione dei rischi per individuare i rischi che incombono sui pescatori in porto, al fine di adottare misure atte a prevenirli o attenuarli;
- spese materiali per indagini/analisi preliminari (ad esempio analisi chimico-fisiche, verifiche strutturali, rilievi geologici, etc.);
- guide e manuali per migliorare le condizioni di lavoro;
- generatori a efficienza energetica;
- attrezzature per l'attività: ammortamenti, noleggi e *leasing*;
- spese generali (costi generali e costi amministrativi): si tratta di spese collegate all'operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione, disciplinate nel documento Linee Guida per l'ammissibilità delle Spese del PO FEMP 2014/2020 (Spese Generali, paragrafo 7.1.1.13). Sono spese

⁴ Da computarsi negli eventuali contributi in natura.

quantificate forfettariamente e ammissibili a cofinanziamento fino ad una percentuale massima del 12% dell'importo totale ammesso.

Segue una lista indicativa e non esaustiva dei costi generali e amministrativi relativi alla presente Misura:

- spese per la tenuta del C/C appositamente aperto e dedicato all'operazione, se previsto da prescrizioni dell'Autorità di gestione;
- nel caso di sovvenzioni globali, gli interessi debitori pagati dall'intermediario designato, prima del pagamento del saldo finale del programma operativo, previa detrazione degli interessi creditori percepiti sugli acconti;
- le spese per consulenza tecnica e finanziaria, le spese per consulenze legali, le parcelle notarili e le spese relative a perizie tecniche o finanziarie, nonché le spese per contabilità o audit, se direttamente connesse all'operazione cofinanziata e necessarie per la sua preparazione o realizzazione;
- le spese per garanzie fideiussorie, se tali garanzie sono previste dalle normative vigenti o da prescrizioni dell'Autorità di gestione;
- costi relativi alla gestione amministrativa dell'operazione (locazioni, telefono, luce, riscaldamento, personale amministrativo, canoni, manutenzione attrezzature ufficio, carta, fotocopie, ecc.).

Acquisto di terreni non edificati e di terreni edificati nei limiti del 10% della spesa totale ammissibile dell'operazione considerata. Per i siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti a uso industriale che comprendono edifici, tale limite è aumentato al 15%. In casi eccezionali e debitamente giustificati, il limite può essere elevato al 20% per operazioni a tutela dell'ambiente.

Acquisto di immobili e di strutture; tale spesa è ammissibile purché gli immobili siano direttamente connessi alla finalità dell'operazione prevista e che non siano stati oggetto, nel corso dei 10 anni precedenti alla data di presentazione della domanda, di un finanziamento pubblico.

Tutte le voci di spesa devono essere debitamente giustificate da fatture quietanzate o altro documento avente forza probante equivalente.

Per quanto non esplicitamente riportato nel presente documento in tema di spese ammissibili, tutte le spese che verranno sostenute dovranno essere conformi a quanto previsto nelle "Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020" e nelle Linee guida spese ammissibili di altre Misure FEAMP per attività analoghe a quelle ivi previste.

11. VINCOLI E LIMITAZIONI – TIPOLOGIE DI SPESE ESCLUSE

Tenuto conto di quanto previsto nelle Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020, non sono, in generale, eleggibili le spese:

- che non sono direttamente connesse alla realizzazione delle operazioni previste dalla Misura;
- che non siano state sostenute e pagate entro i termini previsti dal Reg 1303/13 art.65 par 2.

Non sono, pertanto, ammesse a rendicontazione le spese relative a:

- beni e servizi forniti da società controllate e/o collegate e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti;
- industrializzazione dei prototipi e dei progetti sviluppati;
- adeguamenti a obblighi di legge: gli interventi del progetto devono essere aggiuntivi e di ulteriore miglioramento rispetto ai limiti di legge e alle norme vigenti;
- acquisto di macchinari e impianti di produzione se non espressamente e direttamente finalizzati al raggiungimento degli obiettivi del progetto;
- costi per la manutenzione ordinaria e per le riparazioni (ad esclusione delle spese di pulizia straordinaria necessarie alla realizzazione degli interventi di progetto);
- servizi continuativi, periodici, o connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa (come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità);
- realizzazione di opere tramite commesse interne;
- consulenze, servizi e prodotti fornite da soci;

- tutte le spese che hanno una funzionalità solo indiretta al progetto e/o riconducibili a normali attività funzionali del beneficiario;
- spese relative a parti o componenti di macchine ed impianti a meno che non siano finalizzate alla realizzazione del prototipo/impianto pilota previsto dal progetto;
- acquisto di impianti, macchinari, attrezzature usati, fatto salvo quanto previsto dalle “*Linee guida per l’ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020*”, in tema di “Acquisto di materiale usato”;
- opere provvisorie non direttamente connesse all’esecuzione del progetto;
- software non specialistico e non connesso all’attività del progetto;
- spese di perfezionamento e di costituzione di prestiti;
- oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti per il finanziamento del progetto;
- oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione;
- nel caso di acquisto con *leasing*, i costi connessi al contratto (garanzia del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, ecc.);
- spese relative ad opere in sub-appalto per operazioni diverse da quelle realizzate da Enti Pubblici e da tutti i soggetti previsti dal D.lgs. del 18 aprile 2016 n. 50;
- materiali di consumo connessi all’attività ordinaria del beneficiario e per i quali non sia dimostrata l’inerenza alle operazioni finanziate;
- tributi o oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la previdenza sociale su stipendi e salari) che derivano dal cofinanziamento FEAMP, a meno che essi non siano effettivamente e definitivamente sostenuti dal beneficiario finale;
- costi/spese/oneri connessi alla costruzione nuovi porti, nuovi siti di sbarco o nuove sale per la vendita all’asta;
- spese di consulenza per finanziamenti e rappresentanza presso le pubbliche amministrazioni;
- spese inerenti operazioni materialmente concluse alla data di presentazione della domanda di sostegno.

Secondo quanto previsto dall’art. 69 par. 3 del Reg. (UE) 1303/2013, non sono ammissibili a contributo i seguenti costi:

- interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d’interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia;
- imposta sul valore aggiunto salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull’IVA.

12. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Per la partecipazione alla presente selezione i soggetti interessati devono far pervenire la documentazione entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

L’istanza e tutta la documentazione inerente alla candidatura devono essere inoltrate a pena di esclusione per irricevibilità a mezzo Raccomandata a/r o consegnate a mano ed essere contenute in un plico sigillato e debitamente siglato sui lembi di chiusura dai rappresentanti legali dei soggetti partecipanti.

In caso di inoltro a mezzo Raccomandata a/r, il plico contenente l’istanza e la correlata documentazione dovrà essere inviato, mediante servizio postale o corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzate, all’Ufficio di Segreteria della Direzione Generale della Pesca Marittima ed Acquacoltura - sito al II piano stanza 42-43 della sede del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ubicata in Via XX Settembre 20, 00187 – Roma (RM).

Nel caso di consegna a mano, il plico contenente l’istanza e la correlata documentazione dovrà essere consegnato presso il suindicato Ufficio e al suindicato indirizzo, dalle ore 09.00 alle ore 17.30 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì; in esito alla consegna, verrà rilasciata apposita ricevuta con l’indicazione della data e dell’ora della consegna.

L’inoltro e la consegna del plico è a completo ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità del Ministero ove, per disguidi postali o di altra natura ovvero per qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga all’indirizzo di destinazione entro il termine perentorio sopraindicato.

Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di scadenza per la presentazione della candidatura, farà fede unicamente il timbro della Segreteria del Ministero, con l'attestazione del giorno e dell'ora di arrivo (l'orario sarà riportato qualora il plico sia recapitato l'ultimo giorno utile per la presentazione) e/o, in caso di consegna a mano, la ricevuta con l'indicazione della data e dell'ora della consegna.

Qualora il termine di scadenza coincida con un giorno festivo, o sabato, o domenica, la data limite si intende prorogata al successivo primo giorno feriale.

Si precisa che sul plico, oltre all'indicazione del mittente, dovrà essere apposta la seguente dicitura: "Misura: "1.43 - Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all'asta e ripari di pesca" (Art. 43 del Reg. (UE) n. 508/2014) - Decreto Direttoriale prot. n. 362547 del 10/8/2021".

Pertanto, sono considerati irricevibili:

- i plichi non integri e/o non debitamente sigillati e siglati secondo le indicazioni di cui sopra;
- i plichi pervenuti oltre il predetto termine anche per ragioni indipendenti dalla volontà del mittente ed anche se spediti prima del termine;
- i plichi trasmessi con modalità differenti da quelle sopra indicate (consegna a mano o Raccomandata a/r).

I soggetti interessati potranno inviare richieste di chiarimento per posta elettronica all'indirizzo pemac1@pec.politicheagricole.gov.it entro e non oltre 5 giorni lavorativi antecedenti la data sopra indicata e le relative risposte saranno pubblicate sul sito internet del MIPAAF nella pagina dedicata al presente Avviso.

Per la partecipazione i soggetti interessati dovranno far pervenire la seguente documentazione:

BUSTA recante:

- **Domanda di sostegno** sottoscritta dal titolare/legale rappresentante dell'Ente gestore corredata di copia di un documento di identità in corso di validità (*cf.* **ALLEGATO 1** al presente Avviso, comprensivo dei documenti in esso richiamati);
- **Dichiarazione sostitutiva**, corredata dal relativo documento di identità, resa dal richiedente ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, utilizzando il modello fac-simile riportato in allegato al presente avviso, nella quale dovranno essere rese, le dichiarazioni relative alle condizioni di ammissibilità, impegni e altre dichiarazioni (**ALLEGATO 1 A**).
- **Dichiarazione di intenti per la costituzione o Atto costitutivo di ATI/ATS**, in caso di domande presentate in associazione (**ALLEGATO 2**);
- **copia dello statuto, dell'atto costitutivo e l'elenco soci dei partecipanti all'ATI/ATS costituiti in forma giuridica**;
- **copia dell'atto** di nomina degli organi amministrativi attualmente in carica;
- delibera/atto dal quale risulta il rappresentante legale è autorizzato a sottoscrivere gli impegni previsti dal progetto/intervento, a richiedere ed a riscuotere il sostegno;
- accordo di collaborazione, debitamente sottoscritto e registrato, in caso di investimenti collettivi;
- **copia dell'atto** adottato dall'organo competente con il quale viene approvata la presentazione della domanda;
- **Relazione tecnica** debitamente sottoscritta e redatta secondo lo schema di cui all'**ALLEGATO 3** che descriva in modo dettagliato l'intervento da realizzare corredata dagli elaborati prescritti per l'approvazione del progetto e il computo metrico estimativo deve essere calcolato adottando i prezzi unitari previsti per analoghi interventi dal prezzario delle opere pubbliche della regione di riferimento. Per eventuali interventi o spese non contemplati nel suddetto prezzario ed indicati nella parte della domanda di sostegno "Riepilogo spese eleggibili", si chiede di fornire indicazioni sul documento di riferimento in base al quale è stato congruito l'importo oggetto delle spese.

Altresì, si chiede di produrre per ogni singola voce di costo, il documento recante il fabbisogno tecnico e finanziario relativo all'oggetto della spesa indicata nella domanda.

In caso di ammissione della domanda a contributo, i soggetti beneficiari dovranno produrre la documentazione relativa alla selezione effettuata in conformità alle vigenti norme sulle procedure ad evidenza pubblica.

Si precisa che in sede di rendicontazione le spese sostenute dovranno comunque essere giustificate sulla base dei principi di congruità ed analisi dei costi.

Al fine di valutare l'ammissibilità delle spese, si chiede di produrre l'elenco delle singole azioni

riferibili a ciascuna delle voci di costo indicate nella domanda per le quali si richiede il contributo. Per quanto riguarda spese per il personale, si chiede di fornire il fabbisogno del gruppo di lavoro predisposto dal progettista che dettagli la quantificazione dei costi e la relativa congruità della spesa con indicazione del parametro di riferimento utilizzato per il personale dipendente quale il CCNL di categoria applicabile.

Per quanto concerne le spese generali, si chiede di documentare le spese generali già sostenute tenendo conto che non sono previste rendicontazioni forfettarie. Le ulteriori spese generali che dovessero essere sostenute in corso di realizzazione del progetto e che dovranno sempre rientrare tra le tipologie previste ai fini dell'ammissibilità, comprese le spese per missioni, dovranno essere comunque giustificate in sede di rendicontazione sulla base dei principi di congruità e trasparenza, secondo quanto sopra previsto.

- **per le spese già sostenute** alla data di presentazione della domanda:
 - fatture quietanzate o altra documentazione equivalente da cui risultino i pagamenti effettuati e le relative modalità;
 - perizia asseverata attestante la congruità dei costi unitari relativi alle spese fatturate;
- **copia degli ultimi 2 bilanci approvati e depositati prima della presentazione della domanda** o, in assenza di tale obbligo, copia delle ultime due dichiarazioni fiscali presentate (Mod. UNICO) e delle ultime due dichiarazioni annuali IVA e dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante che l'Ente non si trova in stato di dissesto finanziario ai sensi dell'art. 244 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., o, in caso contrario, che è stato approvato il piano di risanamento finanziario e l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.
- **concessione in caso di interventi edilizi;**
- dichiarazione sostitutiva di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante l'elenco delle autorizzazioni, nulla osta, licenze, valutazione di impatto ambientale (VIA) o valutazioni ambientali di altro tenore, ed altri titoli abilitativi rilasciati da Pubbliche amministrazioni necessari ai fini della realizzazione dell'intervento, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente;
- **relativamente alle opere edili o impiantistiche**, copia dell'atto con il quale l'Amministrazione richiedente ha approvato il progetto esecutivo in conformità ai propri ordinamenti, ai sensi di quanto disposto dal D.lgs. n. 50/2016 nonché copia dell'atto di validazione dello stesso, come definito all'art. 26 del D.lgs. 50/2016;
ovvero in caso di sole forniture, copia dell'atto con il quale l'Amministrazione richiedente ha decretato o determinato di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti;
- **titolo di disponibilità dell'area e/o dell'immobile** su cui sarà realizzato l'intervento (atto di proprietà, contratto di affitto o comodato, concessione demaniale marittima o consegna area demaniale marittima) avente data antecedente la presentazione della domanda. Nel caso il richiedente non sia proprietario, il titolo di disponibilità dovrà avere una durata tale da garantire il periodo vincolativo anche attraverso clausole di rinnovo tacito, ove ammesse;
- i **contratti d'affitto o comodato** dovranno risultare regolarmente registrati ed in corso di validità;
- nel caso l'area o l'impianto oggetto dell'intervento sia nella disponibilità del richiedente in forza di un contratto di affitto o comodato: lettera del proprietario di assenso all'esecuzione dell'intervento, corredata da fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- **dichiarazione** resa dal soggetto individuato per la presentazione della domanda di sostegno, relativa all'ammissibilità o meno dell'imposta sul valore aggiunto (**ALLEGATO 4**);
- **indicatori di risultato** compilando il modello di cui all'**ALLEGATO 5**;
- ogni altro **documento** ritenuto utile ad esplicitare le caratteristiche dell'intervento proposto, il suo stato di realizzazione e/o ai fini dell'attribuzione dei punteggi quali ad esempio:
 - **documentazione fotografica** relativa alla situazione al momento della presentazione della domanda;
 - **elenco dei documenti allegati alla domanda.**

Tutta la documentazione, per cui sia prevista la prestazione di un professionista, si intende sottoscritta da

tecnici regolarmente abilitati ed iscritti ai rispettivi Albi professionali.

Tenuto conto dell'attuale situazione di emergenza epidemiologica in atto e che quindi la Commissione di valutazione potrà trovarsi nella situazione di dover lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardano la riservatezza delle comunicazioni, si richiede, pur non essendo elemento previsto a pena di esclusione, la trasmissione di tutta la documentazione sopra descritta su supporto informativo (chiavetta USB o CD).

13. ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

Successivamente alla scadenza del termine sopra indicato, l'istruttoria comprensiva della ricevibilità e ammissibilità e la valutazione delle domande di sostegno verrà demandata alla Commissione designata dal Direttore Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, con apposito decreto.

Le operazioni eseguite dalla Commissione verranno descritte in appositi verbali sottoscritte dai membri che la compongono.

All'esito delle sopra citate operazioni la Commissione provvederà a redigere una graduatoria che verrà approvata dall'Amministrazione, pubblicata sul sito del Ministero e di cui sarà data notizia sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, con valore di notifica e comunicazione a tutti gli effetti di legge.

A chiusura delle operazioni di cui sopra l'AdG emetterà e notificherà l'atto di concessione del sostegno in favore dei soggetti beneficiari risultanti dalla graduatoria o del soggetto risultato primo in graduatoria.

14. CRITERI DI SELEZIONE

Si riportano di seguito i criteri di selezione specifici della Misura 1.43 FEAMP

OPERAZIONE A REGIA					
N.	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Parametro	Coefficiente C (0<C<1)	Peso (Ps)	Punteggio P=C*Ps
CRITERI TRASVERSALI					
T1	L'operazione prevede interventi coerenti (Ic) con almeno un'azione/topic di un pilastro del Piano di Azione EUSAIR (applicabile per le Regioni rientranti nella strategia EUSAIR)	Ic=0	C=0	2	
		Ic=1	C=0,5		
		Ic≥2	C=1		
T2	L'operazione (Ops) contribuisce alla strategia macro regionale (ove pertinente)?	Ops=No	C=0	2	
		Ops=Si	C=1		
T3	Età (Et) del rappresentante legale, nel caso che il richiedente sia un soggetto privato (Et)	Et≤40	C=1	0	
		Et>40	C=0		
T4	Il rappresentante legale è di sesso femminile, nel caso in cui il richiedente sia un privato (Rf)?	Rf=No	C=0	0	
		Rf=Si	C=1		
T5	L'operazione si inserisce in una strategia/progetto/piano finanziato anche con altre risorse finanziarie con particolare riferimento a Fondi SIE? (Fs)	Fs=No	C=0	2	
		Fs=Si	C=1		
CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE					
R1	L'azienda (Az) è in possesso di certificazioni di prodotto o di processo	Az=No	C=0	0	

OPERAZIONE A REGIA					
		Az=Si	C=1		
CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE					
O1	Numero di pescherecci iscritti nell'ufficio marittimo ricadente nell'ambito portuale oggetto dell'iniziativa (art.43 par.1 Reg. (UE) 508/2014) (Np)	$Np \leq 10$	C=0	2	
		$10 < Np \leq 30$	C=0,5		
		$Np > 30$	C=1		
O2	Numero di GT dei pescherecci iscritti nell'ufficio marittimo ricadente nell'ambito portuale oggetto dell'iniziativa (art.43 par.1 Reg. (UE) 508/2014) (NGT)	$NGT \leq 50$	C=0	2	
		$50 < Np \leq 100$	C=0,5		
		$Np > 100$	C=1		
O3	Iniziative che prevedono investimenti per la realizzazione/ammodernamento di strutture per la raccolta di scarti e rifiuti marini	C= costo investimento tematico/costo totale dell'operazione	C=Ct/CT	4	
O4	Iniziative che prevedono investimenti finalizzati alla protezione dell'ambiente	C= costo investimento tematico/costo totale dell'operazione	C=Ct/CT	4	
O5	Iniziative che prevedono investimenti finalizzati ad accrescere l'efficienza energetica	C= costo investimento tematico/costo totale dell'operazione	C=Ct/CT	4	
O6	Iniziative che prevedono investimenti finalizzati a migliorare la sicurezza dei pescatori	C= costo investimento tematico/costo totale dell'operazione	C=Ct/CT	4	
O7	Investimenti finalizzati all'adeguamento e/o ammodernamento della sala per la vendita all'asta	C= costo investimento tematico/costo totale dell'operazione	C=Ct/CT	10	
O8	Iniziative finalizzate alla costruzione di piccoli ripari di pesca (par.3)	C= costo investimento tematico/costo totale dell'operazione	C=Ct/CT	0	
O9	Iniziative finalizzate all'ammodernamento di piccoli ripari di pesca (par.3)	C= costo investimento tematico/costo totale dell'operazione	C=Ct/CT	0	
O10	Numero di posti barca creati e/o ammodernati (par.3) (Pb)	$NPb = 0$	C=0	4	
		$0 < NPb \leq 10$	C=0,5		
		$10 < NPb$	C=1		
Qualità della proposta progettuale					
011	Coerenza (Co) con gli obiettivi della misura – grado di coerenza delle attività previste agli obiettivi specifici della misura	Co=Alta coerenza	C=1	20	
		Co=Media coerenza	C=0,5		

OPERAZIONE A REGIA					
		Co=Bassa coerenza	C=0		
012	Completezza/chiaro dell'analisi dei costi e loro compatibilità (Ch) – chiaro e dettagliato quadro finanziario dell'operazione e compatibilità con le spese eleggibili (quadri specifici dei costi di personale, forniture di servizi, acquisto di materiali ed attrezzature).	Ch=Alta completezza	C=1	20	
		Ch=Media completezza	C=0,5		
		Ch=Bassa completezza	C=0		
013	Grado di innovazione (Gi) – valutato in relazione a quanto previsto dal manuale di Oslo	Gi=Alta	C=1	20	
		Gi=Media	C=0,5		
		Gi=Bassa	C=0		
TOTALE				100	

Con riferimento al grado di soddisfacimento dei parametri (alta, media, bassa) di cui ai criteri O11, O12 e O13, si rappresenta quanto segue:

- Alta: sarà assegnata nel caso in cui vi sia ottima rispondenza di quanto proposto alle esigenze dell'Amministrazione, piena efficacia e fattibilità di quanto proposto e delle soluzioni prospettate; piena chiarezza nell'esposizione del progetto; notevole concretezza e piena coerenza con la specificità delle attività, nonché ottimo livello della struttura organizzativa proposta,

- Media: sarà assegnata nel caso in cui vi sia adeguata/ buona rispondenza di quanto proposto alle esigenze dell'Amministrazione, buona efficacia e fattibilità di quanto proposto e delle soluzioni prospettate; buona chiarezza nell'esposizione del progetto; adeguata concretezza e buona coerenza con la specificità delle attività istituzionale, nonché buon livello della struttura organizzativa proposta,

- Bassa: sarà assegnata nel caso in cui, nonostante alcuni aspetti di minore rilevanza non del tutto soddisfacenti, vi sia comunque sufficiente rispondenza di quanto proposto alle esigenze dell'Amministrazione; sufficiente fattibilità di quanto proposto e delle soluzioni prospettate; sufficiente chiarezza nell'esposizione del progetto; sufficiente concretezza delle soluzioni e sufficiente coerenza con la specificità delle attività, nonché sufficiente livello della struttura organizzativa proposta

Il punteggio (P) derivante da ognuno dei parametri adottati ed attribuibile all'operazione sarà pari al prodotto tra il "peso" (Ps) dello stesso, compreso tra 0 e 100, ed i coefficienti adimensionali (C) il cui valore, compreso anch'esso tra 0 e 1, esprime la presenza/assenza di un determinato requisito o il grado di soddisfacimento dello stesso; il valore del coefficiente (C) dovrà essere approssimato alla seconda cifra decimale. La stessa approssimazione si applicherà al punteggio (P). La somma di tutti i pesi scelti deve essere uguale a 100.

La domanda di sostegno sarà selezionata ed inserita nella relativa graduatoria di merito, esclusivamente nel caso in cui raggiunga un punteggio minimo pari a 40 nell'ambito della categoria "Qualità della proposta progettuale".

In caso di *ex-aequo*, ovvero nei casi di parità di punteggio conseguito tra due o più operazioni, si applica il criterio al costo complessivo del progetto, dando preferenza a quelli di importo superiore.

15. OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

Il beneficiario è tenuto a realizzare l'iniziativa in conformità con il progetto approvato anche con riferimento alle risorse umane utilizzate.

Il beneficiario è tenuto al rispetto dei seguenti impegni ed obblighi:

- rispettare la normativa comunitaria, nazionale e della Regione/Provincia Autonoma;
- assicurare il proprio supporto per le verifiche ed i sopralluoghi che l'Amministrazione riterrà di effettuare nonché di assicurare l'accesso ad ogni altro documento che questa riterrà utile acquisire ai fini dell'accertamento;
- assicurare l'accesso ai luoghi dove insistono gli impianti, i macchinari e le attrezzature interessate dall'intervento sui quali l'Amministrazione provvederà ad effettuare gli opportuni accertamenti;
- rispettare le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.lgs. n. 81/2008);
- utilizzare il sostegno in conformità agli scopi previsti dal progetto finanziato;
- fornire tutti i dati e le informazioni necessarie all'Amministrazione per monitorare il progetto ed il suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale;
- realizzare le opere e/o acquistare le dotazioni nei tempi che consentono il raggiungimento della finalità della Misura, in conformità alle prescrizioni contenute nell'Atto di Concessione, fatta salva l'eventuale proroga concessa ovvero le cause di forza maggiore;
- rispettare il vincolo di destinazione, fatti salvi i casi di forza maggiore, per gli investimenti materiali;
- presentare, in sede di Domanda di pagamento per Stati di Avanzamenti dei Lavori o del Saldo del contributo, la documentazione di cui alle Disposizioni Procedurali.

Ai fini delle Stabilità delle Operazioni di cui all'art. 71 del Reg. (UE) 1303/2013, si rimanda a quanto previsto dal paragrafo 9 delle Linee Guida per l'ammissibilità della spesa.

Eventuali ulteriori obblighi a carico del beneficiario saranno elencati nell'Atto di concessione del contributo.

Qualora il beneficiario contravvenga agli obblighi posti a proprio carico potrà incorrere nella revoca del sostegno.

16. CONCESSIONE DELLA SOVVENZIONE

A seguito dell'istruttoria ed all'esito della pubblicazione della graduatoria verrà predisposto il Decreto di concessione della sovvenzione e la convenzione che disciplina più nel dettaglio i rapporti tra l'Amministrazione e il Beneficiario Finale, prevedendo i rispettivi doveri ed obblighi per l'attuazione del progetto e deve essere sottoscritta digitalmente dalla DG PEMAC e dal Legale rappresentante (o suo delegato) dell'ente o dell'autorità portuale.

Nessun diritto o pretesa può configurarsi in capo al Soggetto proponente ammesso a finanziamento fino a tale momento salva diversa disposizione di questa Amministrazione. A tal fine l'Amministrazione, nei termini di volta in volta necessari, richiederà al Soggetto proponente l'invio della documentazione comprovante la veridicità delle autodichiarazioni rilasciate.

L'Amministrazione, in caso di ammissione al finanziamento e in ogni ipotesi ritenuta opportuna, richiederà con apposita comunicazione, l'originale o la copia autentica della documentazione a controprova delle autocertificazioni rese ex artt. 46 e 47 del DPR 445/00 dal Soggetto Proponente, entro un termine perentorio. La mancata o la parziale produzione di quanto richiesto nel termine indicato costituisce, di per sé, causa di esclusione.

Il Soggetto proponente ammesso a finanziamento (Beneficiario Finale), al fine dell'emanazione del Decreto di concessione, è tenuto alla modifica/aggiornamento della documentazione presentata secondo le indicazioni eventualmente fornite dall'Amministrazione.

Il Beneficiario Finale, secondo le indicazioni che saranno fornite in sede di ammissione a finanziamento, dovrà individuare un Responsabile di progetto e comunicare formalmente il suo nominativo all'Amministrazione.

17. VARIANTI

Con riferimento alla singola operazione finanziata, prescindendo dalla modalità di accesso alla Misura se individuale o collettiva, sono considerate varianti in corso d'opera:

- cambio del beneficiario e trasferimento degli impegni;
- cambio della localizzazione dell'investimento;
- modifiche del quadro economico originario;
- modifiche tecniche sostanziali alle operazioni approvate intese come modifiche alterano considerevolmente gli elementi essenziali originariamente previsti nel progetto.

Le varianti in corso d'opera debbono essere preventivamente richieste alla struttura competente per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi. La richiesta dovrà essere corredata della necessaria

documentazione tecnica dalla quale risultino le motivazioni che giustifichino le modifiche da apportare al progetto approvato ed un quadro di comparazione che metta a confronto la situazione originaria con quella proposta in sede di variante.

L'istruttoria della stessa dovrà compiersi entro un termine massimo di 60 giorni a decorrere dalla presentazione.

L'istruttoria per la concessione di varianti in corso d'opera tiene conto dei limiti e dei vincoli relativi a cambiamenti dell'assetto proprietario di un'infrastruttura od anche alla cessazione o ri-localizzazione di una attività produttiva, già definiti nel precedente articolo inerenti a casi di "non alienabilità dei beni" o a "vincoli di destinazione".

Possono essere concesse varianti in corso d'opera a condizione che l'iniziativa progettuale conservi la sua funzionalità complessiva, che i nuovi interventi siano coerenti con gli obiettivi e le finalità dell'operazione e che la loro articolazione mantenga invariata la finalità originaria del progetto.

Una variante in corso d'opera, qualora concessa, non può in ogni caso comportare un aumento del contributo, così come determinato al momento dell'approvazione del progetto, nonché un aumento dei tempi di realizzazione. Qualora le varianti fossero valutate inammissibili, in tutto o in parte, il contributo eventualmente concesso deve essere proporzionalmente ridotto. Eventuali maggiori spese rimangono a carico del beneficiario.

Non sono, altresì, ammissibili varianti che comportano una modifica delle categorie di spesa del quadro economico originario e, pertanto, possono essere consentite esclusivamente varianti riferite alla medesima natura e specificità dei beni. In ogni caso l'importo oggetto di variante non può oltrepassare la soglia del 35% riferito al costo totale dell'investimento finanziato, al netto delle spese generali, e non potranno essere oggetto di variante le richieste di riutilizzo di eventuali economie derivanti dalla realizzazione dell'iniziativa.

Viene inoltre precisato che, qualora l'operazione sia stata finanziata sulla base di una graduatoria di ammissibilità, non può essere autorizzata una variante che comporti una modifica del punteggio attribuibile tale da far perdere all'operazione stessa i requisiti sulla base dei quali è stata attribuita la priorità ed, in conseguenza, collocata in posizione utile per l'autorizzazione al finanziamento.

Non sono considerate varianti gli adeguamenti tecnici del progetto, ovvero modifiche riferite a particolari soluzioni esecutive o di dettaglio, ivi comprese l'adozione di soluzioni tecniche migliorative. Tali adeguamenti dovranno essere contenuti entro un importo non superiore al 10% delle singole categorie dei lavori del computo metrico ammesse e approvate, non dovranno comportare un aumento del costo totale dell'investimento ed in ogni caso non potranno oltrepassare la soglia del 20%, in più o in meno, rispetto al totale della spesa ammessa.

Per quanto concerne l'aumento dei prezzi di mercato ed il cambio di fornitore e della marca dell'attrezzatura non sono considerate varianti nel caso in cui interessano una quota non superiore al 15% del costo totale dell'operazione finanziata.

La maggiore spesa rimane a carico del beneficiario.

Qualora intervengano modifiche del quadro economico originario non eccedenti il 10% del costo totale dell'investimento ammesso, fermo restando quanto disposto nel presente paragrafo, il Direttore dei Lavori (ove presente) d'intesa con il beneficiario, può disporre la realizzazione di tali modificazioni che potranno essere approvate direttamente in fase di accertamento finale da parte del soggetto controllore. È comunque stabilito che la modifica al piano d'investimenti sia preventivamente comunicata all'Ufficio istruttore competente.

In tutti gli altri casi le varianti dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Ufficio istruttore competente, che provvederà ad approvarle con apposito provvedimento (Atto di Concessione di Variante).

I lavori, le forniture e gli acquisti previsti in variante potranno essere realizzati dopo l'inoltro della richiesta e prima della eventuale formale approvazione della stessa. La realizzazione della variante non comporta alcun impegno da parte dell'Amministrazione e le spese eventualmente sostenute restano, nel caso di mancata approvazione della variante, a carico del beneficiario.

La realizzazione di una variante non autorizzata comporta, in ogni caso, il mancato riconoscimento delle spese afferenti alla suddetta variante, fermo restando che l'iniziativa progettuale realizzata conservi la sua funzionalità. In tale circostanza possono essere riconosciute le spese, approvate in sede di istruttoria e riportate nel quadro economico di cui all'atto di concessione del sostegno, non interessate al progetto di variante. In caso contrario si procederà alla revoca dei benefici concessi.

Per quanto attiene ai lavori pubblici le varianti in corso d'opera sono concesse comunque nei limiti della normativa vigente in materia di lavori pubblici (D.Lgs n. 50/2016).

18 MODALITÀ, TEMPI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO E PROROGHE

18.1. Beneficiari ammessi a contributo

I progetti devono essere ultimati e rendicontati entro il termine finale indicato nel cronoprogramma contenuto nella Relazione tecnica, pena la decadenza dal beneficio del contributo.

Il progetto potrà avere una durata massima di 18 mesi dalla data di notifica del decreto di concessione del contributo e comunque anche in caso di proroga dovrà concludersi entro e non oltre il 30 settembre 2023.

18.2. Comunicazione di inizio attività

Entro e non oltre sessanta (60) giorni continuativi decorrenti dalla data di concessione del contributo, il beneficiario deve presentare all'Autorità di Gestione, pena la revoca dal contributo, una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante l'inizio dei lavori, alla quale dovrà essere allegata copia del verbale di avvio dell'esecuzione di almeno un contratto, compresi quelli per l'acquisizione di beni e servizi ovvero quelli relativi alle spese professionali inerenti al progetto.

18.3. Proroghe

Le richieste di proroga, debitamente giustificate dal beneficiario e contenenti il nuovo cronoprogramma degli interventi (ove previsto) nonché la relazione tecnica sullo stato di realizzazione dell'iniziativa, dovranno essere comunicate entro i 60 giorni precedenti il termine fissato per la conclusione dei lavori all'ufficio istruttore competente. Quest'ultimo, previa istruttoria, accerta e verifica le condizioni dichiarate dal soggetto beneficiario e concede o meno la proroga per la ultimazione dell'operazione.

Le proroghe potranno essere concesse, con provvedimento motivato da rilasciarsi entro 60 giorni dalla richiesta, nel caso in cui sia comprovata l'impossibilità a completare gli interventi per motivi indipendenti dalla volontà del beneficiario ed a condizione che l'operazione possa essere comunque ultimata nel periodo di proroga concedibile.

L'ufficio istruttore, a seguito dell'esito dell'istruttoria, comunica con il mezzo di comunicazione più idoneo (PEC, Raccomandata A/R, ecc.) la decisione adottata contenente – in caso di accoglimento della richiesta – la data ultima per il completamento dei lavori; in caso di rigetto i motivi che lo hanno determinato con la specificazione della possibilità di proporre eventuale ricorso nei modi e nei termini di legge.

In ogni caso può essere concessa una sola proroga e per un periodo non superiore a 4 (quattro) mesi.

Tutte le attività vengono registrate sul Sistema Informatico.

Potranno essere autorizzate ulteriori proroghe motivate da eventi eccezionali e comunque non imputabili al richiedente e debitamente documentate.

19. TERMINI E MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE

La domanda di liquidazione deve essere presentata nei termini e con le modalità previste al successivo paragrafo 19.1

Fermo restando quanto stabilito dalla Legge 136/2010 e ss.mm., come stabilito dalla delibera CIPE 24/2004, il CUP deve essere indicato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei e informatici, relativi allo specifico progetto finanziato.

Modalità per la rendicontazione

L'erogazione del contributo avverrà mediante il rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e rendicontati e sarà, in ogni caso subordinato all'erogazione delle risorse del PO FEAMP all'Autorità di Gestione da parte della Commissione Europea per la quota comunitaria e del Ministero dell'Economia e delle Finanze – IGRUE per la quota nazionale e in caso di partecipazione di ATS direttamente in favore di ciascuna entità componente l'Associazione.

Ogni erogazione sarà subordinata all'esito positivo sia della verifica di regolarità contributiva (D.U.R.C. in corso di validità) sia di quella prevista dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, ss.mm.ii..

19.1 Prima modalità

• Stato di avanzamento lavori

La domanda di liquidazione dello stato di avanzamento lavori (SAL) deve essere corredata dalla seguente documentazione con riferimento alle opere realizzate:

1. Relazione sullo stato di avanzamento dei lavori a firma del direttore dei lavori;
2. Copia di tutta la documentazione relativa alle procedure di appalto dei lavori, servizi o forniture (a titolo esemplificativo: bando o lettera di invito, offerte, verbali della commissione giudicatrice, aggiudicazione, contratto, polizza, stati di avanzamento, stato finale dei lavori, perizie di variante, certificato di regolare esecuzione dei lavori, certificati di pagamento, subappalti, certificato ultimazione e collaudo);
3. Prospetto riepilogativo delle spese sostenute, debitamente sottoscritto e computo metrico consuntivo con

specifici riferimenti ai prezzi e alle voci del prezzario delle opere pubbliche della regione di riferimento già utilizzato per il computo metrico estimativo nonché alle fatture di cui al punto 4. Ogni singola voce di spesa deve essere rapportata alle risultanze delle procedure di selezione del contraente in quanto in sede di rendicontazione saranno ritenuti congrui i prezzi delle gare di appalto;

4. Fatture, sulle quali è stata apposta la dicitura "PO FEAMP 2014 – 2020 – Misura 1.43

– C.U.P. _____", con la specifica indicazione dei beni acquistati e del numero di matricola di fabbricazione ove presente, accompagnate da:

- documentazione comprovante l'avvenuto pagamento quale copia dei mandati di pagamento quietanzati dall'Istituto bancario cassiere o tesoriere, copia del modello F24 relativo ad eventuali ritenute d'acconto versate indicate in fattura;

- dichiarazione liberatoria emessa dalla ditta fornitrice che, oltre a riportare il numero, data e importo della fattura di riferimento, deve indicare la modalità di pagamento con la quale è stata liquidata la fattura;

5. documentazione contabile relativa al pagamento dell'IVA qualora non recuperabile;

6. copia delle autorizzazioni e pareri ove previsti;

7. per le attrezzature, ove non presente il numero di matricola, elenco dei numeri di inventario assegnati.

• **Saldo Finale**

La domanda di liquidazione del saldo finale deve essere corredata da tutta la documentazione di cui ai precedenti punti da 2 a 7, relativamente alle opere non ancora rendicontate e deve essere accompagnata dagli indicatori di risultato (**ALLEGATO 5**) e dalla relazione tecnica finale, sottoscritta dal direttore dei lavori, descrittiva dell'intervento effettuato e recante, in particolare, informazioni in merito alla data di conclusione del progetto, al raggiungimento degli obiettivi prefissati, alla realizzazione conforme al progetto approvato.

19.2 Seconda modalità

• **Saldo in un'unica soluzione ad ultimazione dell'intervento**

La domanda di liquidazione del saldo in un'unica soluzione deve essere corredata da tutta la documentazione di cui ai precedenti punti da 2 a 7 e deve essere accompagnata dalla relazione tecnica finale, sottoscritta dal direttore dei lavori, descrittiva dell'intervento effettuato e recante in particolare informazioni in merito alla data di conclusione del progetto, al raggiungimento degli obiettivi prefissati, alla realizzazione conforme al progetto approvato.

19.3. Monitoraggio avanzamento progetto

Alla fine del il nono mese dalla data di notifica del decreto di concessione del contributo il beneficiario dovrà presentare una relazione sintetica sullo stato di realizzazione delle attività previste contenente una dichiarazione, in forma di autocertificazione, che attesti l'entità delle spese sostenute ed indichi l'entità delle spese che saranno realizzate nel corso del 2022 e, se del caso, nel corso del 2023.

La relazione e la dichiarazione dovranno essere comparabili con il cronoprogramma presentato in sede di domanda e relativo alle spese ammesse a contributo, eventualmente come modificato dalla variante presentata ed approvata dall'Autorità di Gestione ai sensi del paragrafo 17. Qualora l'articolazione finanziaria sui diversi esercizi differisca da quella contenuta in tale cronoprogramma, l'Autorità di Gestione ne valuterà l'ammissibilità nel rispetto dei vincoli di bilancio e dei principi di contabilità previsti dalla normativa vigente.

20. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO E CONTROLLI

L'erogazione del contributo può avvenire secondo le seguenti modalità:

- **erogazione a titolo di anticipo fino al massimo del 40% del contributo concesso**, previa presentazione di apposita domanda da parte del richiedente.

La richiesta di erogazione dell'anticipo deve essere corredata da:

1. Verbale di consegna dei lavori e relazione attestante l'avvio dell'attività, redatta dal responsabile del procedimento;
2. Copia di almeno una fattura di spesa quietanzata;
3. Copia dell'atto adottato di approvazione della richiesta di anticipazione e contenente l'impegno a restituire con risorse proprie di bilancio, le somme anticipate, aumentate degli interessi legali decorrenti nel periodo compreso fra la data di erogazione e quella di rimborso, oltre imposte, tasse ed oneri di qualsiasi natura supportati dall'AdG in dipendenza del recupero.

La richiesta di anticipo deve pervenire entro un termine congruo e compatibile con l'esecuzione dei lavori e la rendicontazione finale.

L'importo dell'anticipo erogato verrà detratto dal primo pagamento sia che si tratti di SAL sia che si tratti di saldo finale.

- **due stati di avanzamento lavori, ciascuno di importo pari al 20% per un totale complessivo pari al 40% dell'importo concesso** dietro presentazione della documentazione indicata al paragrafo 19.1;
- **saldo pari al 20 % allo stato finale dei lavori** su apposita domanda da presentare da parte del richiedente corredata da tutta la documentazione di cui ai precedenti punti da 2 a 7 del paragrafo 19.1, relativamente alle opere non ancora rendicontate e deve essere accompagnata dagli indicatori di risultato (**ALLEGATO 5**) e dalla relazione tecnica finale, sottoscritta dal direttore dei lavori, descrittiva dell'intervento effettuato e recante, in particolare, informazioni in merito alla data di conclusione del progetto, al raggiungimento degli obiettivi prefissati, alla realizzazione conforme al progetto approvato.
- **a seguito di unica domanda di saldo finale** da presentare ad ultimazione dell'intervento entro e non oltre **15 giorni dal termine dell'attività di cui al punto 18.1** dietro presentazione di tutta la documentazione di cui ai precedenti punti del paragrafo 19.1 da 2 a 7, relativamente alle opere non ancora rendicontate e deve essere accompagnata dagli indicatori di risultato (**ALLEGATO 5**) e dalla relazione tecnica finale, sottoscritta dal direttore dei lavori, descrittiva dell'intervento effettuato e recante, in particolare, informazioni in merito alla data di conclusione del progetto, al raggiungimento degli obiettivi prefissati, alla realizzazione conforme al progetto approvato.

La relativa liquidazione è subordinata all'esito positivo dei controlli di primo livello nonché dei controlli amministrativi previsti dalla normativa vigente.

In sede di controllo, sarà richiesta l'esibizione – o presso la sede dell'Autorità di Gestione o presso la sede dell'intervento al momento del sopralluogo – delle fatture per gli adempimenti prescritti.

In fase di verifica amministrativa finale/sopralluogo, l'Autorità di Gestione controlla il mantenimento dei requisiti che hanno determinato il punteggio di merito assegnato all'intervento.

Al fine della liquidazione del contributo, tale punteggio deve comunque permettere il mantenimento dell'iniziativa in graduatoria in una posizione utile al finanziamento, pena la revoca del contributo.

21. DISPOSIZIONI FINALI

Il D.P.R. n. 22 del 05/02/2018 recante "Criteri di ammissibilità delle spese per i fondi SIE" e le "Linee guida per le spese ammissibili del PO FEAMP 2014-2020" adottate dall'AdG, nonché le Disposizioni Attuative parte A – Generali, le Disposizioni Attuative parte B – Specifiche della misura di riferimento, e le richieste di chiarimento (che dovranno essere inviate per posta elettronica all'indirizzo pemac1@pec.politicheagricole.gov.it entro e non oltre 5 giorni lavorativi antecedenti la data sopra indicata e le relative risposte saranno pubblicate sul sito internet del MIPAAF nella pagina dedicata al presente Avviso) costituiscono la base normativa e regolamentare di riferimento e a essa si rinvia per quanto non previsto nel presente Avviso.

L'Amministrazione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di sospendere, prorogare o revocare il presente Avviso, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa di qualsivoglia natura, indennizzo o rimborso dei costi eventualmente sostenuti per la partecipazione alla presente procedura di selezione.

La partecipazione al presente Avviso, che costituisce *lex specialis*, comporta implicitamente l'accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute e per quanto non previsto si rimanda alla normativa di riferimento dell'UE, dello Stato Italiano e alle disposizioni emanate dall'Autorità di Gestione del Programma Operativo FEAMP2014–2020.

Il presente Avviso, e i relativi allegati, saranno pubblicati sul sito del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali – Sezione Pesca e Acquacoltura – Normativa, così come previsto dal combinato disposto degli articoli 2 e 26 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, nonché per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione verrà in possesso in occasione del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, come modificato dal Decreto Legislativo n. 101/2018 e del Reg. (UE) 679/2016 (GDPR).

Il responsabile del procedimento è individuato nella persona del Dott. Fabio Conte, contattabile al seguente indirizzo di posta elettronica f.conte@politicheagricole.it.

Il RUP svolgerà anche il ruolo di responsabile del trattamento dei dati personali e di responsabile della ricezione di eventuali ricorsi amministrativi.

Tutte le comunicazioni inerenti il presente avviso ivi incluse quelle relative alla gestione del progetto dovranno essere scambiate mediante l'utilizzo di Posta Elettronica Certificata e qualora rivolte all'Amministrazione dovranno essere indirizzate al seguente indirizzo

pemac1@pec.politicheagricole.gov.it.

Per qualunque controversia derivante o connessa al presente Avviso è competente in via esclusiva il TAR del Lazio – Roma nei modi e nei termini di cui al D.Lgs. n.104/2010.

20. DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

NR	DOCUMENTI
1	Domanda di sostegno sottoscritta dal titolare/legale rappresentante dell'Ente gestore corredata di copia di un documento di identità in corso di validità (<i>cf.</i> ALLEGATO 1 al presente Avviso, comprensivo dei documenti in esso richiamati)
1A	Dichiarazione sostitutiva , corredata dal relativo documento di identità, resa dal richiedente ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, utilizzando il modello fac-simile riportato in allegato al presente avviso, nella quale dovranno essere rese, le dichiarazioni relative alle condizioni di ammissibilità, impegni e altre dichiarazioni
2	Dichiarazione di intenti per la costituzione o Atto costitutivo di ATI/ATS , in caso di domande presentate in associazione
3	Relazione tecnica debitamente sottoscritta e redatta secondo lo schema di cui all' ALLEGATO 3
4	Dichiarazione resa dal soggetto individuato per la presentazione della domanda di sostegno, relativa all'ammissibilità o meno dell'imposta sul valore aggiunto (ALLEGATO 4);
5	Modello di cui all' ALLEGATO 5 relativo agli indicatori di risultato

ULTERIORI ALLEGATI:

Allegato A DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI MISURA Parte B - SPECIFICHE - Misura 1.43 del Reg. (UE) n. 508/2014;

Allegato B Manuale delle procedure e dei controlli - Disposizioni procedurali dell'Autorità di Gestione

Allegato C Linee Guida per l'ammissibilità delle Spese del Programma Operativo Feamp 2014-2020

Allegato F DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI MISURA Parte A – GENERALI